

Legge federale sulla procedura di consultazione (Legge sulla consultazione, LCo¹)

del 18 marzo 2005 (Stato 4 dicembre 2023)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 147 della Costituzione federale²;
visto il messaggio del Consiglio federale del 21 gennaio 2004³,
decreta:

Art. 1 Campo di applicazione

¹ La presente legge disciplina le linee direttrici della procedura di consultazione.

² Si applica alle procedure di consultazione indette dal Consiglio federale, da un dipartimento, dalla Cancelleria federale, da un'unità dell'Amministrazione federale o da una commissione parlamentare.⁴

Art. 2 Scopo della procedura di consultazione

¹ La procedura di consultazione ha lo scopo di far partecipare i Cantoni, i partiti e gli ambienti interessati al processo di formazione dell'opinione e delle decisioni della Confederazione.

² La procedura di consultazione fornisce informazioni sulla congruità di un progetto della Confederazione, sulla sua attuabilità e sul consenso che esso raccoglie.

Art. 3⁵ Oggetto della procedura di consultazione

¹ La procedura di consultazione è indetta per la preparazione di:

- a. modifiche costituzionali;
- b. progetti di legge ai sensi dell'articolo 164 capoverso 1 della Costituzione federale;

RU 2005 4099

¹ Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl – RS 171.10).

² RS 101

³ FF 2004 453

⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 925; FF 2013 7619).

⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 925; FF 2013 7619).

- c. trattati internazionali che sottostanno a referendum conformemente all'articolo 140 capoverso 1 lettera b o 141 capoverso 1 lettera d numero 3 della Costituzione federale o che riguardano interessi essenziali dei Cantoni;
- d. ordinanze e altri progetti di ampia portata politica, finanziaria, economica, ecologica, sociale o culturale;
- e. ordinanze e altri progetti che non rientrano nel campo d'applicazione della lettera d ma che riguardano in misura considerevole taluni o tutti i Cantoni o la cui esecuzione sarà affidata in gran parte a organi esterni all'Amministrazione federale.

² Una procedura di consultazione può essere indetta anche per progetti che non adempiono nessuna delle condizioni di cui al capoverso 1.

Art. 3a⁶ Rinuncia a una procedura di consultazione

¹ Si può rinunciare a una procedura di consultazione se:

- a. il progetto concerne principalmente l'organizzazione o le procedure di autorità federali o la ripartizione delle competenze tra autorità federali;
- b. non v'è da attendersi nessuna nuova informazione poiché le posizioni degli ambienti interessati sono note, in particolare poiché è già stata svolta una consultazione sull'oggetto su cui verte il progetto; oppure
- c.⁷ il progetto concerne l'emanazione o la modifica di una legge federale secondo l'articolo 165 della Costituzione federale o di un'ordinanza secondo l'articolo 173 capoverso 1 lettera c, 184 capoverso 3 o 185 capoverso 3 della Costituzione federale.

² La rinuncia alla procedura di consultazione dev'essere motivata indicando le ragioni oggettive che la giustificano.

Art. 4 Partecipazione

¹ Qualsiasi persona o organizzazione può partecipare a una procedura di consultazione e rispondere presentando un proprio parere.

² Sono invitati a esprimere il proprio parere:

- a.⁸ i governi cantonali;
- b. i partiti rappresentati nell'Assemblea federale;
- c. le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna;

⁶ Introdotta dal n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU **2016** 925; FF **2013** 7619).

⁷ Introdotta dal n. III 2 della LF del 17 mar. 2023 (Miglioramenti del funzionamento del Parlamento, in particolare in situazioni di crisi), in vigore dal 4 dic. 2023 (RU **2023** 483; FF **2022** 301, 433).

⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU **2016** 925; FF **2013** 7619).

- d. le associazioni mantello nazionali dell'economia;
- e.⁹ gli altri ambienti e le commissioni extraparlamentari interessati nel singolo caso.

³ La Cancelleria federale tiene l'elenco dei destinatari secondo il capoverso 2 lettere a–d.

Art. 5¹⁰ Indizione

¹ La procedura di consultazione su un progetto dell'Amministrazione federale è indetta:

- a. dal Consiglio federale per i progetti di cui all'articolo 3 capoverso 1;
- b. dal dipartimento competente o dalla Cancelleria federale per i progetti di cui all'articolo 3 capoverso 2;
- c. dall'unità competente dell'Amministrazione federale centrale o decentralizzata, se ha la facoltà di emanare norme di diritto.

² La procedura di consultazione su un progetto dell'Assemblea federale è indetta dalla commissione parlamentare competente.

³ La Cancelleria federale coordina le procedure di consultazione. Ne annuncia pubblicamente l'indizione indicando il termine per rispondere e l'ufficio presso il quale può essere ottenuta la documentazione.

Art. 6¹¹ Organizzazione

¹ L'autorità competente per indire la procedura di consultazione la prepara, ne assicura lo svolgimento e ne raccoglie e valuta i risultati. Quando la procedura di consultazione è indetta dal Consiglio federale, questi compiti sono assunti dal dipartimento competente.

² Le commissioni parlamentari possono far capo ai servizi dell'Amministrazione federale per preparare le consultazioni e raccoglierne i risultati.

Art. 6a¹² Requisiti dei testi esplicativi relativi ai progetti

Ai testi esplicativi dei progetti si applicano per analogia i requisiti previsti per i messaggi del Consiglio federale di cui all'articolo 141 capoverso 2 della legge del 13 dicembre 2002¹³ sul Parlamento.

⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 925; FF 2013 7619).

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 925; FF 2013 7619).

¹¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 925; FF 2013 7619).

¹² Introdotto dal n. II 2 della LF del 15 giu. 2018 (Diverse modifiche del diritto parlamentare), in vigore dal 26 nov. 2018 (RU 2018 3461; FF 2017 5807 5873)

¹³ RS 171.10

Art. 7¹⁴ Forma e termine

¹ La documentazione è messa a disposizione in forma cartacea o in forma elettronica. Il Consiglio federale può prevedere che le procedure di consultazione si svolgano esclusivamente in forma elettronica se sono date le condizioni tecniche necessarie.

² L'autorità competente per lo svolgimento della procedura di consultazione può inoltre invitare gli ambienti interessati a sedute. Queste sono verbalizzate.

³ Il termine per rispondere è di tre mesi almeno. È adeguatamente prolungato se vi sono interferenze con vacanze e giorni festivi, nonché in considerazione del contenuto e del volume del progetto. Il termine minimo è prolungato:

- a. di tre settimane, se la consultazione comprende il periodo dal 15 luglio al 15 agosto;
- b. di due settimane, se la consultazione comprende il periodo tra Natale e Capodanno;
- c. di una settimana, se la consultazione comprende il periodo di Pasqua.

⁴ Se il progetto non può essere ritardato, il termine per rispondere può eccezionalmente essere abbreviato. Le ragioni oggettive che giustificano l'urgenza devono essere comunicate ai destinatari della consultazione.

Art. 8 Trattazione dei pareri

¹ Si prende atto dei pareri espressi, li si soppesa e li si valuta.

² I risultati della consultazione sono riassunti in un rapporto.¹⁵

Art. 9 Pubblicità

¹ Sono accessibili al pubblico:

- a. la documentazione, nonché tutti i documenti, pareri o perizie citati nel rapporto esplicativo;
- b. scaduto il termine per rispondere, i pareri pervenuti e, se del caso, il verbale delle sedute di cui all'articolo 7 capoverso 2;
- c. il rapporto sui risultati della consultazione (art. 8 cpv. 2), dopo che l'autorità che l'ha indetta ne ha preso atto.¹⁶

² I pareri sono resi accessibili al pubblico mediante consultazione in loco, consegna di copie o pubblicazione in forma elettronica, e possono essere elaborati tecnicamente a tal fine.

³ La legge del 17 dicembre 2004¹⁷ sulla trasparenza non è applicabile.

¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 925; FF 2013 7619).

¹⁵ Introdotto dal n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 925; FF 2013 7619).

¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 925; FF 2013 7619).

¹⁷ RS 152.3

Art. 10¹⁸ Consultazione in casi di urgenza

Se in virtù dell'articolo 3a capoverso 1 lettera c si rinuncia a una procedura di consultazione, l'autorità competente consulta se possibile i governi cantonali e gli ambienti interessati in modo particolare dal progetto.

Art. 11 Disposizioni di esecuzione

Il Consiglio federale disciplina i particolari mediante ordinanza, segnatamente:

- a. la pianificazione e il coordinamento delle singole procedure di consultazione;
- b. il contenuto, l'allestimento e la distribuzione della documentazione;
- c. lo svolgimento della procedura di consultazione in forma elettronica;
- d. la trattazione dei pareri pervenuti, segnatamente la loro valutazione, preparazione tecnica, pubblicazione e archiviazione.

Art. 12 Modifica del diritto vigente

...¹⁹

Art. 13 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° settembre 2005²⁰

¹⁸ Nuovo testo giusta il n. III 2 della LF del 17 mar. 2023 (Miglioramenti del funzionamento del Parlamento, in particolare in situazioni di crisi), in vigore dal 4 dic. 2023 (RU **2023** 483; FF **2022** 301, 433).

¹⁹ Le mod. possono essere consultate alla RU **2005** 4099.

²⁰ DCF del 17 ago. 2005.

